

## "CASO CEREDA": QUALI COMPETENZE HA IL GIUDICE UNICO DELLA LEGA NAZIONALE DI DISCO SU GHIACCIO?

Pubblicato su LA REGIONE del 01.03.1999

Il "caso Cereda" che pareva chiuso ed archiviato è stato improvvisamente riaperto da un (a mio avviso improvvisto e fuori luogo) intervento di natura strettamente personale del Giudice unico della Lega Nazionale di disco su ghiaccio Heinz Tännler.

Improvviso e fuori luogo per il semplice motivo che l'azione individuale del giurista di Zugo esula dalle competenze conferitegli dai regolamenti federativi.

Intanto va chiarito che (contrariamente a quanto apparso negli scorsi giorni su un quotidiano cantonale) il Giudice unico non è un organo indipendente, bensì in tutto e per tutto un organo federativo previsto dagli statuti della LSHG. Sarebbe infatti impensabile, oltre che contrario ai più elementari principi del diritto, che una federazione sportiva affidi gli atti giurisdizionali fondamentali e tipicamente di prima istanza federativa ad un organismo esterno, oltretutto composto da un solo uomo e non da una commissione.

L'art. 64 degli statuti della LSHG definisce l'organizzazione della giurisdizione federativa stabilendo le competenze dei vari organi, ed in particolare che: *"Il giudice unico della Lega Nazionale statuisce in prima istanza sui litigi relativi all'applicazione delle norme disciplinari e delle questioni interne al diritto federativo nei limiti fissati dal Regolamento sulla giurisdizione sportiva e nei casi di atti nocivi alla salute dei giocatori, con competenza di comminare sanzioni disciplinari."*

Fin qui le competenze del Giudice unico.

Sulla regolarità e la legittimità di un trasferimento la competenza decisionale è conferita al responsabile delle licenze nei casi semplici e non litigiosi e all'Organo di controllo. Eventuali ricorsi in materia sono decisi dalla Commissione di ricorso in materia di licenze.

Per quanto si è potuto sin qui apprendere, sembra che l'azione personale del Giudice unico Tännler tenda a verificare se nell'agire delle tre parti all'operazione (Ambri-Piotta, Friburgo e Cereda) sia avvenuta una lesione del principio della proibizione della violazione dell'abuso di diritto sancito dall'art. 2 del Codice Civile Svizzero.

Secondo questo disposto fondamentale, *l'esercizio di un diritto è manifestamente abusivo quando è contrario allo scopo di questo diritto o crea una manifesta ingiustizia, ritenuto che solo una lesione portata deliberatamente ed in malafede ai diritti privati di una parte costituisce esercizio abusivo di un diritto."*

Al di là del fatto che a prima vista non sembrano sussistere gli elementi della *"manifesta violazione di un diritto perpetrata in malafede"* vi è altresì da rilevare come non rientri nelle competenze del Giudice unico quella di statuire in materia, sindacando oltretutto sull'agire di un altro organismo di pari rango della medesima federazione.

A mio avviso tale competenza è dell'organo gerarchicamente superiore (Organo di controllo oppure Commissione di ricorso in materia di licenze) nel caso in cui un club impugnasse la decisione dell'organismo inferiore. Ciò non è comunque il caso visto come i club di LNA (ad eccezione del Rapperswil che non ha comunque interposto reclamo dopo le due partite fin qui disputate) abbiano sottoscritto una dichiarazione di rinuncia ad una eventuale impugnazione. Sarebbe per contro pensabile (se del caso) di demandare la questione ad un tribunale arbitrale neutro (per esempio al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna), oppure (una volta esaurite le competenti istanze federative) adire un tribunale civile il quale si occuperebbe del controllo giudiziario del regolamento federativo. Sono comunque fermamente dell'opinione che non potrà essere il Giudice unico a poter rimettere in discussione il trasferimento e la qualifica di Cereda.

**AVV. BRENNO CANEVASCINI**